

N° 7 / 2021

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



VIRGILIANA
CONSULTING

Tarsu: le autorimesse pubbliche pagano la Tassa

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.18123/2021, ha stabilito che pagano la Tarsu i proprietari dei locali adibiti a rimessa pubblica.

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento recapitata al proprietario di alcuni locali adibiti a rimessa pubblica il quale si era poi rivolto alla Commissione tributaria regionale ottenendo l'annullamento della cartella stessa in quanto, secondo il Giudice, essendo i locali adibiti a parcheggio e custodia delle auto, la presenza umana era sporadica e con permanenza limitata e quindi la produzione di rifiuti era pressoché nulla. Il Comune, quindi, proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici regionali avevano palesemente ignorato la regola generale per la quale il presupposto della tassa è l'occupazione e la detenzione dei locali a qualsiasi uso adibiti e in caso di esenzione, la stessa deve essere provata dal contribuente. Inoltre, secondo l'Ente, era illegittimità la decisione della Ctr di disapplicare il regolamento tariffario comunale, poiché lo stesso non consentiva l'applicazione alle autorimesse della diversa tariffa prevista per i box-locali di sgombero.

I Giudici della Suprema Corte hanno accolto le motivazioni del Comune affermando che, così come disposto dal Dlgs 507/93, il presupposto della Tarsu è l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e che, come sostenuto dall'Ente, spetta al contribuente l'onere della prova nei casi di esenzione, così come disposto dall'art. 62, comma 2. L'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, infatti, non può essere determinata presuntivamente ma va riscontrata mediante elementi obiettivi o direttamente rilevabili oppure indicati dal contribuente nella denuncia originale o di variazione allegando poi idonea documentazione.

Corte di Cassazione, ordinanza n.18123/2021

L'imponibilità ai fini IMU delle aree destinate a verde pubblico attrezzato è il tema sul quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21351/2021.

Le aree destinate a verde pubblico attrezzato sono aree verdi più o meno grandi, opportunamente sistemate ed utilizzate come luoghi di incontro, in cui sono presenti panchine, cestini, giochi per bambini, aiuole, fontanelle ed altre attrezzature e che non consentono l'edificazione ai fini privati

I Giudici nella sentenza enunciano il principio di diritto secondo il quale: *“in tema di lci, l'inclusione di un'area in zona destinata dal piano regolatore generale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa»*.

Pertanto, non essendo escluso il carattere edificabile della zona in questione, le aree destinate dallo strumento urbanistico comunale a verde pubblico attrezzato sono soggette ad IMU. La presenza del vincolo di destinazione a verde pubblico, quindi, non comporta l'automatica esclusione dall'IMU per il terreno.

Sull'assoggettabilità di queste tipologie di aree l'orientamento della Corte è stato nel tempo altalenante. La pronuncia in commento, ad esempio, smentisce la sentenza n. 2335/2013 con la quale la Corte aveva escluso l'assoggettamento a lci dell'area destinata a verde pubblico attrezzato *“in quanto tale caratteristica preclude quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione”*. Stesso tenore nella sentenza 27121/2019 nella quale i Giudici concludono affermando che tali tipologie di aree hanno un vincolo di destinazione che impedisce di considerarle come edificabili ai fini lci/Imu.

In favore dell'assoggettabilità di questa tipologia di aree ricordiamo la Cassazione n. 2050/2020 con la quale la Corte ha ritenuto idonea all'assoggettamento un'area destinata a parcheggio pubblico, in quanto la normativa non ricollega, in nessun modo, il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito.

Tornando al caso di specie, la Corte rileva inoltre che l'area in questione, destinata a *“spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero, le attività sportive e altri*

spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici”, era un’area, secondo le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, dotata di un indice di utilizzazione fondiaria, e quindi, già solo per questo assoggettabile a tassazione.

Corte di Cassazione, sentenza n.21351/2021



Tassa Rifiuti: il bar dell’Istituto scolastico

La Ctr Piemonte, con la sentenza n. 428/5/2021, ha stabilito che il bar interno di un istituto scolastico è soggetto al versamento della Tassa sui Rifiuti.

La vicenda trae origine da un avviso di pagamento Tares recapitato al titolare di una ditta che gestiva un bar all’interno di un Istituto scolastico. Il contribuente impugnava l’avviso in primo grado sostenendo che nel bando di aggiudicazione non era previsto il costo della tassa sui rifiuti a differenza di altre utenze ben specificate, e che il decreto Milleproroghe n. 248/2007 stabiliva che, a decorrere dal 2008, il ministero della Pubblica Istruzione provvedeva a corrispondere direttamente ai Comuni il corrispettivo del servizio della raccolta rifiuti.

I Giudici di primo grado hanno accolto il ricorso presentato dal contribuente ritenendo fondate le motivazioni proposte dal ricorrente, da qui il ricorso in secondo grado da parte dell’Ente. La Ctr, in contrapposizione con quanto stabilito in primo grado, afferma che il rapporto contrattuale che lega l’aggiudicatario del bando relativo alla gestione di bar e servizio di ristoro all’interno dell’istituto scolastico non esaurisce ogni altro e diverso rapporto da questo derivante. Il versamento della Tassa, proseguono i giudici, spetta al soggetto passivo del servizio ovvero l’utilizzatore che, nel caso in esame, è la ditta che gestisce il bar mentre il Comune è, invece, titolare del rapporto per la gestione del bar e del servizio ristoro all’interno del citato istituto scolastico. Il fatto che nel bando di aggiudicazione risultava chiaro che l’aggiudicatario dovesse far fronte al versamento delle utenze di luce, acqua e gas mentre non fosse stata menzionata la tassa sui rifiuti non significa che *“altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicatario”* non ve ne siano. Inoltre, l’obbligazione tributaria che sorge in capo al gestore del bar è da considerarsi autonoma e indipendente rispetto a quella riguardante l’istituto scolastico, per la quale è previsto il versamento da parte del Ministero, e un soggetto privato non può trarne vantaggio per il solo fatto di gestire il bar all’interno dell’istituto pubblico.

Ctr Piemonte, sentenza n.428/5/2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29188/2021, ha stabilito che commette reato di peculato, il Rappresentante Legale della società che si occupa della gestione delle lampade votive e che si appropria delle somme dovute al Comune a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi. La vicenda coinvolge il legale rappresentante di una società che aveva in gestione il servizio cimiteriale, il quale aveva motivato il fatto di aver trattenuto alcune somme incassate per conto dell'ente con un preteso diritto di credito vantato verso il Comune; detto anche che al momento dell'accaduto, l'appalto era scaduto e quindi, semmai, secondo il soggetto condannato, si sarebbe semmai configurato il reato di appropriazione indebita che nel frattempo era prescritto.

I Giudici della Cassazione hanno però rigettato le motivazioni del ricorrente sostenendo che, anche se il credito era dovuto, si configurava comunque il reato di peculato poiché l'art. 314 del codice penale tutela anche *“la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'operato della pubblica amministrazione, che vengono frustrati dal mancato versamento delle somme riscosse per conto del Comune”*. Irrilevante inoltre, secondo la Corte, che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui l'appalto era scaduto perché tale gesto, infatti, risulta *“funzionalmente connessa all'ufficio od al servizio precedentemente esercitati”*, sicché è tale da integrare il grave delitto di peculato.

[Corte di Cassazione, sentenza n.29188/2021](#)

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Sospensione sfratti ed esenzione IMU 2021

Con la conversione del decreto sostegni-bis viene concessa una forma di ristoro a favore dei proprietari (o, meglio, dei possessori) degli immobili che si sono visti bloccare la possibilità di liberare un proprio immobile oggetto di sfratto per morosità dell'inquilino; l'art. 4-ter del DL 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis), convertito con la Legge 106 del 23 luglio 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2021, introduce infatti per tali immobili l'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'anno 2021.

Si tratta di una disposizione certamente giusta nella propria ratio ispiratrice (seppur parziale e modesta), che però presenta diversi vincoli che ne renderanno articolata la possibilità di utilizzazione, relativa comunque a situazioni piuttosto limitate.

L'esenzione per gli immobili locati con sfratto

Vista la perdurante crisi economica dipendente dalla pandemia COVID19, il legislatore è ripetutamente intervenuto per rinviare gli effetti delle procedure di sfratto per morosità.

Il tema della sospensione degli sfratti è stato oggetto di numerosi interventi nel corso dell'ultimo anno e mezzo; da ultimo, l'art. 40-quater (introdotto in sede di conversione, quindi in vigore dal 22 maggio scorso) del DL 41/21 (decreto sostegni) dispone un ulteriore differimento per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021 (scadenza stabilita dal decreto milleproroghe, DL 183/20, convertito con la L. 21/21), stabilendo una doppia proroga differenziata a seconda della data di adozione del provvedimento di rilascio:

- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021
- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

Veniamo quindi alla disposizione IMU oggetto di attenzione nel presente provvedimento: l'art. 4-ter del DL 73/21, rubricato "Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori" prevede che

"alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021."

L'esenzione IMU riguarda quindi, nella sostanza, gli immobili colpiti dalla sospensione degli sfratti disposta dal decreto sostegni.

Data adozione provvedimento di sfratto	Proroga sfratto fino al	Esenzione IMU
Entro 28.2.2020	→ 30.6.2021	→ NO
28.2.2020-30.9.2020	→ 30.9.2021	→ SI
30.9.2020-30.6.2021	→ 31.12.2021	→ SI

Per l'applicazione dell'esenzione in commento va comunque ricordato che:

- l'agevolazione riguarda unicamente le persone fisiche, quindi l'immobile posseduto, ad esempio, da una società ovvero da un ente non commerciale, comunque sarà tenuto al pagamento del tributo 2021.

- malgrado la rubrica della norma si riferisca ai “proprietari locatori”, correttamente il contenuto della disposizione attribuisce l’esenzione ai soggetti che “possiedono” gli immobili oggetto della sospensione dello sfratto. Il possesso deve necessariamente intendersi ai sensi del c. 743 dell’art. 1 della L. 160/19, quale presupposto per individuare i soggetti passivi del tributo: sono quindi esenti, in particolare, anche gli usufruttuari degli immobili in questione.
- L’esenzione è subordinata al fatto di aver ricevuto la convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata bloccata dall’art. 40-quater del DL 41/21. Pertanto, nessuna agevolazione IMU viene riconosciuta ai locatori di immobili nel caso di inquilini inadempienti qualora non sia stato intrapreso (e completato) l’iter giuridico per ottenere il provvedimento di rilascio dell’immobile.
- Per i provvedimenti di sfratto adottati entro il 28 febbraio 2020 l’esecuzione resta sospesa fino al 30 giugno 2021 scorso (quindi non è stata prorogata la sospensione disposta dal milleproroghe); per tali immobili non si applica l’esenzione IMU.
- L’esenzione riguarda l’intero anno 2021. Il c. 2 dell’art. 4-ter in commento prevede anche la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso della prima rata in scadenza lo scorso 16 giugno. A tal fine è previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità di attuazione; questo significa che non si deve percorrere la tradizionale modalità di rimborso IMU prevista dal c. 164 dell’art. 1 della L. 296/06 applicabile anche all’attuale tributo per il rinvio operato dal c. 776 dell’art. 1 della L. 160/19.

Art. 1 c. 164 L. 296/06

“Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”

Art. 1 c. 776 L. 160/19

“Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Il c. 3 dell'art. 4-ter del DL 73/21 dispone in merito al ristoro delle minori entrate derivanti da tale provvedimento; a tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sostegni bis, sono definite le modalità relative al riparto di tale fondo.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin*

Occupazione temporanea delle aree mercatali, la risoluzione fa chiarezza

Con la risoluzione n. 6 del 28 luglio 2021 il Dipartimento delle Finanze ha fornito le indicazioni sulla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 843, della legge 160/2019 in merito alla tariffa giornaliera. Quest'ultima, relativamente al canone di occupazione temporanea delle aree mercatali deve essere frazionata in 24 ore e poi moltiplicata per le ore di effettiva occupazione, fino a un massimo di nove ore. Pertanto, il canone giornaliero va prima suddiviso per 24 e poi moltiplicato, oltre che per la superficie occupata, per il numero di ore di occupazione che, se sono maggiori di 9, comportano il versamento della quota giornaliera.

Con la stessa risoluzione poi, il Dipartimento ricorda che con la legge di bilancio 2020 sono stati istituiti, in realtà, due canoni di occupazione, disciplinati da regole autonome: il canone unico di occupazione di suolo pubblico, sostitutivo anche dell'imposta di pubblicità, e il canone di occupazione delle aree mercatali, che sostituisce la Tosap/Cosap e, limitatamente alle occupazioni temporanee, la Tarsu giornaliera.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.